



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Direzione UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MASSA CARRARA**

Prot. n. 794/RU

IL DIRETTORE

Si rende noto che l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992, come modificato dall'art. 1-bis comma 35-quater lett. c) del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n. 148 (G.U. Serie Gen. n. 216 del 16.09.2011) ha previsto che “ all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della notificazione del ricorso.”

Pertanto la suddetta disposizione introduce - a partire dal 17 Settembre 2011- l'obbligo per la parte ricorrente di compilare e depositare la NOTA contenente la **RICHIESTA DI SCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO TRIBUTARIO** nel Registro Generale dei Ricorsi (RGR).

Al ricorrente che non deposita , unitamente al ricorso, la citata nota di iscrizione a ruolo sarà rilasciata ricevuta con l'annotazione in essa della seguente voce: “**Ricorso privo di nota di iscrizione a ruolo**”.

Si allega il modello, scaricabile dal sito INTERNET del Dipartimento delle Finanze, e che comunque si allega al presente avviso.

Massa 17 Settembre 2011

IL DIRETTORE
Calogero URSO